



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 3020 di data 13 dicembre 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione per l'allargamento e la sistemazione della parte alta della pista sci da discesa n. 11/1/8 denominata "N. 7 PORDOI", in Comune di Canazei.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 23 novembre 2021 prot. 844595, con la quale la ditta Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione per l'allargamento e la sistemazione della parte alta della pista sci da discesa n. 11/1/8 denominata "N. 7 PORDOI", in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda, a firma Alessandro Rizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(S-20 12-01a) Inquadramento.pdf	844595	23/11/2021	A02
2	(S-20 12-02a) Planimetria.pdf	844595	23/11/2021	A03
3	(S-20 12-03a) Profilo e Sezioni.pdf	844595	23/11/2021	A04
4	(S-20 12-RTa) Relazione.pdf	844595	23/11/2021	A05
5	Pista 7 compatibilità-signed.pdf	844595	23/11/2021	A06
6	236_Compatibilità idraulica.pdf	844595	23/11/2021	A07
7	236_Relazione_idrologico-idraulica pista Pordoi.pdf	844595	23/11/2021	A08

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento e la sistemazione della parte iniziale della pista approssimativamente tra le quote 2194 e 2148 m s.l.m.. Gli interventi sono eseguiti prevalentemente in riporto utilizzando il materiale proveniente dalle operazioni di scavo per la realizzazione dell'invaso per stoccaggio acqua per innevamento programmato. I lavori garantiscono un allargamento fino a 20m e una rettifica della pendenza trasversale dell'attuale piano sciabile. Lungo il bordo sinistro tra le sezz. 3 e 6 si realizza un tomo di protezione dall'eventuale caduta di massi dal versante sovrastante: quest'opera avrà uno sviluppo di ca. 70 m per un'altezza di ca. 3 m. Per la buona esecuzione dei lavori risulta necessario intervenire con lo spostamento dell'attuale piccolo rivo che raccoglie le acque di superficie della zona e che le convoglia al rio Pordoi (Acqua Pubblica n. 563): l'alveo del ruscello sarà realizzato in massi secondo la consueta geometria trapezoidale.

Considerato che l'intervento in oggetto interessa aree a penalità media -P3- (crolli) e penalità in aree da approfondire (APP torrentizia) della Carta di Sintesi delle Pericolosità, visto lo studio di compatibilità allegato al progetto e acquisito il parere favorevole rispettivamente del Servizio geologico e del Servizio bacini montani, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, rilascia l'autorizzazione prevista rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

-----  
Deliberazione della Commissione di coordinamento n. 3020 di data 13 dicembre 2021

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
  - viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
  - visto l'art. 3 della l.p. 30 marzo 2021 n. 5;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

### **d e l i b e r a**

1. di dare atto che, sulla base dello studio di compatibilità allegato alla domanda e del parere positivo rispettivamente del Servizio geologico e del Servizio bacini montani, riguardo ai lavori indicati in premessa, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con il presente provvedimento, rilascia l'autorizzazione prevista rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
2. di autorizzare la ditta Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ad eseguire l'allargamento e la sistemazione della parte alta della pista sci da discesa n. 11/1/8 denominata "N. 7 PORDOI", in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali precedentemente citati;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative
  - il selciato del corso d'acqua dovrà essere corazzato con massi a secco, non cementati, delle dimensioni idonee allo scopo di dissipare l'energia di scorrimento dell'acqua;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr